

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D. Lgs. 33/13)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione

Indice

Premessa	3
1. Attività ed organizzazione.. 5 2.....Analisi dei rischi	9
2.1. Approccio.....	9
2.2. Il “rischio accettabile”: premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo.....	9
2.3. Inventariazione ambiti di attività.....	10
2.4. Metodologia.....	21
2.4.1. Mappatura processi “a rischio”	22
2.4.2. Elenco rischi potenziali (per processo)	23
2.4.3. Analisi del sistema preventivo di controllo esistente	23
2.4.4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi)	24
3. Adeguamento sistema di controllo preventivo (“protocolli”)	24
4. Codice di Comportamento	26
5. Organismo di Vigilanza	27
5.1.1. Istituzione	27
5.1.2. Composizione	28
5.1.3. Funzione di Audit.....	29
5.1.4. Segnalazioni.....	30
5.1.5. Raccolta e conservazione informazioni	31
6. Formazione e comunicazione.....	31
7. Struttura del sistema disciplinare.....	31
7.1. Misure.....	32
8. Aggiornamento.....	32
Appendice	34
1. Applicabilità alla Fondazione “Scuole Civiche di Milano” del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 - Parere	34
2. LA FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO E LA SUA ASSOGGETTABILITÀ AL SISTEMA INTRODOTTO DAL D LGS. 231/200.....	38

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (in seguito Decreto), entrato in vigore il 4 luglio successivo, è finalizzato ad adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia¹. Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli enti, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma di esonero qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito Modello) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato costituito un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull'osservanza e aggiornamento del Modello;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto stesso;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;


¹ In particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Relativamente a Fondazione Milano, si deve affermare che questa è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto ed è quindi astrattamente imputabile di responsabilità amministrativa (in tal senso, si veda, Appendice 1. Applicabilità alla Fondazione "Scuole Civiche di Milano" del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 – Parere, 15 ottobre 2008, Avv. R. Mangia e 2. LA FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO E LA SUA ASSOGGETTABILITÀ AL SISTEMA INTRODOTTO DAL D LGS. 231/200, 9 agosto 2009, avv. I. Tortorici).

ELEMENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO



TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

1. TEST CRdC: attività ed organizzazione

TEST CRdC scarl è stata costituita nel dalla Regione Campania con la partecipazione delle Università della Regione e del C.N.R. per sviluppare competenze nel settore dei Trasporti e della Logistica:

- l'Università di Napoli Federico II,
- l'Università del Sannio;
- l'Università di Napoli Parthenope;
- l'Università di Salerno;
- l'Università di Napoli L'Orientale;
- la Seconda Università di Napoli;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche

TEST CRdC articola la propria attività su tre macro aree: ricerca (di base e applicata), alta formazione (corsi introduttivi e di approfondimento) e trasferimento tecnologico.

Dal punto di vista organizzativo TEST riflette un modello a matrice, ovvero “ricomponere” i criteri di aggregazione delle risorse tipici della (I) struttura funzionale (specializzazione verticale, la Presidenza e le aree) e della (II) struttura divisionale (specializzazione orizzontale). Nella struttura divisionale ricadono anche le competenze dei dipartimenti universitari.

Relativamente al (I) primo aspetto si evidenzia la presenza:

- della Presidenza e degli organi di direzione scientifica, che tracciano le linee strategiche e di governo dell'organizzazione, affiancato da organi di staff che supportano la Presidenza stessa e le aree (organi di linea, vedi punto successivo);
- delle aree, che svolgono attività di gestione, amministrazione e realizzazione di progetti, questi ultimi tramite attività anche di fund raising.

Relativamente al (II) secondo aspetto si evidenzia la presenza dei dipartimenti universitari e del CNR che rappresentano i luoghi dove si svolgono praticamente le attività formative. Diversi sono i vantaggi del modello a matrice proprio di TEST:

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

- Realizza il coordinamento per far fronte a richieste duali da parte degli allievi e degli altri stakeholder
- Assicura la condivisione flessibile delle risorse umane tra i dipartimenti
- Si adatta a decisioni complesse e cambiamenti, in alcuni casi, frequenti in un ambiente stabile
- Offre opportunità per lo sviluppo di competenze sia funzionali sia di prodotto (i dipartimenti)

Lo schema seguente presenta la fotografia attuale della struttura organizzativa, che è periodicamente aggiornata dalla Presidenza, di concerto con il CDA e il CTS, nei riesami con le revisioni periodiche previste .

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

C.d.A. e C.T.S.

Presidenza

- *Rapporti con le Università e altri enti ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali*
- *Gestione strategica e coordinamento delle attività.*
- *Responsabilità del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario*
- *Definizione dei programmi di lavoro e delle iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali*
- *Presentazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo*
- *Svolgimento di funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli organi*
- *Definizione attività di innovazione e sviluppo*
- *Supervisione, di concerto con i responsabili di staff, dell'ambito gestionale dei dipartimenti*
- *Sviluppo dei sistemi informatici*
- *Sviluppo delle attività e degli strumenti di comunicazione interna ed esterna*
- *Definizione indirizzi e piani per la gestione della web zone*

Pianificazione e controllo

Pianificazione strategica

- Attuazione piano strategico
- Definizione e monitoraggio obiettivi
- Analisi, progettazione e realizzazione di interventi organizzativi macro
- Analisi fabbisogni del personale e sviluppo capitale umano
- Analisi esiti professionali degli allievi

Reporting

- Supporto alle attività decisionali, operative e di monitoraggio per il processo di programmazione e controllo
- Supporto alla programmazione annuale, mediante monitoraggio dei budget

Aree

Gestionale

- Gestione del processo di approvvigionamento
- Valorizzazione, manutenzione, conservazione e adeguato utilizzo degli spazi e dei beni, anche tutelati (facility e location management)
- Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Gestione del flusso delle informazioni, attraverso la manutenzione dei sistemi informatici e la garanzia della loro sicurezza
- Gestione e controllo del budget assegnato

Amministrazione e Bilancio

- Predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto dei principi e delle normative contabili
- Garanzia dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di contabilità generale, in coordinamento con la funzione di Reporting
- Garanzia dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di contabilità analitica
- Mantenimento delle relazioni con gli istituti bancari
- Mantenimento delle relazioni con il Collegio dei revisori
- Gestione procedure

Risorse Umane

- Gestione organizzativa e amministrativa del personale dipendente
- Gestione del processo di amministrazione dei collaboratori
- Gestione della formazione del personale
- Applicazione normativa sulla privacy
- Gestione e controllo del budget assegnato

Progetti

Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, attraverso l'elaborazione di progetti aderenti alla mission e la raccolta fondi per il loro finanziamento

- Ideazione e progettazione
- Ricerca partnership
- Gestione operativa
- Coordinamento e monitoraggio
- Chiusura, rendicontazione e valutazione post-completamento

Area Dipartimenti

Ambito didattico

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

- Predisposizione dei progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica
- Progettazione ed erogazione attività formative (inclusi esercitazioni tecnico-pratiche, esami, stages e altre manifestazioni di fine corso)
- Progettazione e realizzazione attività formative interdipartimentali
- Presidio normativa in materia di diritti d'autore, sicurezza e privacy
- Sviluppo relazioni esterne e avvio/consolidamento partnership, di concerto con la Presidenza
- Gestione e controllo del budget assegnato

Ambito Gestionale

- Programmazione ed erogazione delle attività gestionali di supporto alla didattica
- Supporto organizzativo e logistico per le attività didattiche e verifica dell'erogazione della formazione
- Coordinamento e supervisione delle attività di informazione agli allievi e delle pratiche connesse alla vita formativa
- Adempimento attività gestionali ai fini del mantenimento delle certificazioni di qualità, se previste
- Sviluppo, conservazione e manutenzione del patrimonio assegnato a TEST
- Gestione mediateca
- Gestione e controllo del budget assegnato

2. Analisi dei rischi

2.1. Approccio

L'individuazione dei processi rilevanti ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto è il risultato dell'attività di:

- identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto di TEST per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- progettazione del sistema di controllo ("protocolli" per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni), ovvero la valutazione del sistema esistente all'interno di TEST e l'adeguamento, quando richiesto, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Quanto alle modalità operative seguite da TEST si evidenzia che si è proceduto, previa elaborazione di alcune ipotesi di lavoro con la Presidenza, all'autovalutazione da parte dei referenti delle aree di rischio con il supporto di un tutore/facilitatore esperto legale.

2.2. Il "rischio accettabile": premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile, ovvero la definizione di una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un:

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non
FRAUDOLENTEMENTE

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente.

Diversamente, nei casi di reati di lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte di TEST. Ciò in quanto l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l’elemento soggettivo dei reati di lesioni personali, anche gravi, colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.

2.3. Inventariazione ambiti di attività

Obiettivo dell’inventariazione degli ambiti di attività è quello di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato. In tal senso, l’analisi interna muovendo dai reati previsti dal Decreto, ovvero:

- Corruzione e concussione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Frode informatica a danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
- Reati contro la personalità individuale
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Reati societari
- Abusi di mercato
- Criminalità organizzata transnazionale
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

▪ Diritti di autore

ha specificato i potenziali ambiti di rischiosità per TEST, riconducendoli alle attività tipiche.

Si evidenzia che, non tutti i reati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile a TEST, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. Di seguito è riportata, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto, con l'elencazione delle sole fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta da TEST.

Corruzione e concussione

Art. 317 Codice Penale
(Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 Codice Penale
(Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 del Codice Penale
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis Codice Penale
(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter Codice Penale
(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 Codice Penale

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Codice Penale

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Codice Penale

(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis Codice Penale

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316-bis Codice Penale (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter Codice Penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis Codice Penale

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Reati societari

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI - FALSO IN PROSPETTO

Art. 2621 Codice Civile

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 Codice Civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 173-bis TUF

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 Codice Civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Art. 2629-bis Codice Civile

L'amministratore o il componente del consiglio di amministrazione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 Codice Civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

AGGIOTAGGIO

Art. 2637 Codice Civile

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638 Codice Civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Art. 2628 Codice Civile

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

I precedenti di riferimento sono:

Art. 2630, co 1, n. 2, Codice Civile

“Gli amministratori che violano le disposizioni degli artt. 2357, primo comma, (acquisto delle proprie azioni)...2359-bis, co. 1 (acquisto di azioni o quote da parte della società controllate)”.

Art. 2630-bis Codice Civile

“I promotori, i soci fondatori, gli amministratori che violano le disposizioni dell’art. 2357-quater, primo comma, (divieto di sottoscrizione delle proprie azioni) e 2359-quinquies, primo comma (sottoscrizione di azioni o quote della società controllante)”.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Art. 2629 Codice Civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il precedente di riferimento è:

Art. 2623, n.1, Codice Civile

“Gli amministratori che eseguono una riduzione del capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503”.

Sicurezza del lavoro

Art. 589 Codice Penale

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 Codice Penale

(Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Diritti d'autore

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul Decreto con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti:

- "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia";
- "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"(cd "Sviluppo").

I provvedimenti, infatti, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al Codice Penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo nel testo del Decreto gli artt.:

- 24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata;
- 25-bis.1 riguardante i delitti contro l'industria e il commercio;
- 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore.

In particolare i nuovi reati presupposto di cui all'art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore sono:

- art. 171 Legge 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171 Legge 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;


- art. 171-bis Legge 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter Legge 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies Legge 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies Legge 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2.4. Metodologia

La figura seguente presenta il processo di analisi dei rischi, i paragrafi successivi ne descrivono le modalità.

RISK MANAGEMENT

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210



2.4.1. Mappatura processi "a rischio"

La mappatura intende rilevare fenomeni e dati tipici di TEST, descrivendoli sistematicamente, obiettivo è, dunque, quello di comprendere il funzionamento di TEST sulla base del sistema competitivo, dell'assetto organizzativo e degli orientamenti strategici. Pertanto il primo momento è l'individuazione delle attività che comportino effettivamente un rischio di reato. In questa fase si è chiamati a ripercorrere tutti i processi interni con lo scopo di "isolare" quelli che potrebbero dar luogo a fatti illeciti.

Operativamente si è proceduto mediante:

- Verifica, con i referenti, delle ipotesi di lavoro, elaborate dalla Presidenza, per le diverse aree a rischio
- Mappatura (da parte dei referenti) delle attività di ogni processo individuato, con l'indicazione delle responsabilità
- Rappresentazione dei processi nella "Scheda Raccolta Informazioni"

Relativamente alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la mappatura dei processi a rischio è evidenziata nei documenti "Valutazione Rischi ex Decreto 81/2008".

2.4.2. Elenco rischi potenziali (per processo)

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

Obiettivo è quello di individuare possibili modalità attuative dei reati nelle diverse attività tipiche di TEST, si è, dunque, tenuto conto della storia di TEST, cioè delle sue vicende passate. In particolare, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo. Operativamente si è proceduto mediante:

- Individuazione dell'elenco dei rischi potenziali che impattano su ognuna delle attività
- Valutazione dei rischi potenziali in riferimento alla possibilità di commettere, volontariamente e/o involontariamente, un reato afferente alla legislazione vigente applicabile
- Registrazione dei rischi potenziali rilevati nella "Scheda Raccolta Informazioni"

Relativamente alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'elenco dei rischi potenziali è riportato nei documenti "Valutazione Rischi ex Decreto 81/2008".

2.4.3. Analisi del sistema preventivo di controllo esistente

Obiettivo è quello di valutare il sistema di controlli preventivi esistente, ai fini di garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo quanto riportato in 1.1. Il "rischio accettabile": premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo.

Operativamente si è proceduto mediante:

- Identificazione, per ognuno dei rischi individuati, dei sistemi preventivi di controllo attivi ai fini della gestione e della minimizzazione dei potenziali effetti negativi
- Registrazione dei protocolli attivi, per ogni rischio potenziale, nella "Scheda Analisi e Valutazione Rischi"

Relativamente alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'analisi del sistema preventivo di controllo esistente è riscontrabile nei documenti "Valutazione Rischi ex Decreto 81/2008".

2.4.4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi)

Obiettivo è quello di classificare le attività in base al rischio potenziale: dopo aver attribuito a ciascun fattore di rischio un determinato peso, si è proceduto all'individuazione dei processi che, essendo caratterizzati dalla presenza di rischi più elevati, necessitano di una priorità di intervento.

Operativamente si è proceduto mediante:

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

- Valutazione del livello di rischio residuo per ognuno dei rischi individuati, attraverso la stima della probabilità di accadimento e della gravità delle relative conseguenze
- Registrazione del risultato della valutazione nella “Scheda analisi e valutazioni rischi”
- Condivisione con la Direzione Generale del risultato della valutazione dei rischi residui

Relativamente alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la valutazione dei rischi residui è riportata nei documenti “Valutazione Rischi ex Decreto 81/2008”.

3. Adeguamento sistema di controllo preventivo (“protocolli”)

Obiettivo è quello di adattare il sistema di controllo preventivo (“protocolli”) capace di minimizzare le problematiche afferenti i rischi residui significativi così come individuati nell’attività di analisi dei rischi (si veda 2. Analisi dei rischi).

Di seguito sono elencate, con riferimento ai reati dolosi e colposi previsti dal Decreto i protocolli del sistema di controllo preventivo attuati ed attuabili da TEST per garantire l’efficacia del Modello.

Codice di Comportamento con riferimento ai reati considerati

L’adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Considerata la loro rilevanza e funzionalità ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, ad essi è riservata una trattazione approfondita (si veda 4. Codice di Comportamento).

Sistema organizzativo

Formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità e alle linee di dipendenza gerarchica (si veda 1. Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione: attività ed organizzazione).

Poteri autorizzativi e di firma

Assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Deleghe

Il DPresidente, nell’ambito delle proprie competenze, attraverso atti, delega propri poteri, nonché nomina procuratori.

Sistema di controllo di gestione

In grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

Procedure informatiche e manuali

Tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo.

Formazione, e comunicazione

La circolazione delle informazioni all'interno dell'ente assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli (si veda 6. Formazione e comunicazione).

Sistema Gestione Qualità

Un sistema certificato di qualità ISO è garanzia di un servizio conforme a procedure che codificano regole comuni di comportamento e standard di offerta formativa condivisi ed applicati in ogni Dipartimento (si evidenzia che TEST ha conseguito – non conseguito, nel 20, e mantenuto la certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001

Sistema di monitoraggio della sicurezza

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate sono sottoposte a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

E' previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità sono stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Operativamente si è proceduto mediante:

- Definizione dei protocolli per la gestione al fine di minimizzarne l'impatto
- Redazione dei protocolli mediante l'utilizzo dei template di processo
- Integrazione delle procedure emesse nel Sistema Gestione
- Formazione e comunicazione al personale interno ed esterno interessato
- Verifiche ispettive pianificate dei protocolli attivati

TEST, per gestire le attività sopra descritte ha predisposto e attivato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità alle Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Guida operativa (guida operativa di 2° livello delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - SGSL" edizione settembre 2001, pubblicate dall'UNI e dall'INAIL con la

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

collaborazione dell'ISPESL e con la partecipazione di tutte le parti sociali).
E' stata condotta l'analisi dei rischi, che sarà periodicamente aggiornata dalla Dirigenza nei riesami della direzione e con le revisioni previste dal Sistema Gestione .

4. Codice di Comportamento

L'adozione di principi rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex Decreto costituisce, come anticipato, un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in un codice.

In termini generali i codici sono documenti ufficiali che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, finanziatori, etc). Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. I codici sono documenti voluti ed approvati dal massimo organo dell'ente.

Nel caso specifico è stato predisposto un Codice di Comportamento (in seguito Codice) compliant a CONFSERVIZI CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI composto:

- dai principi generali che caratterizzano i riferimenti valoriali di Fondazione Milano;
- dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder;
- dai meccanismi di attuazione.

5. Organismo di Vigilanza

Come si è visto, l'art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Controllo).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Controllo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art.6 del Decreto), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del Decreto).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

dell'Organismo di Controllo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

5.1.1. Istituzione

Per TEST è istituito l'Organismo di Controllo per il controllo interno avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge. Questo compito è affidato, con un maggiore coinvolgimento, al Collegio dei Revisori dei Conti supportati dall'ufficio legale di cui TEST si è dotato.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza: ha la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni di Fondazione Milano e alle presunte violazioni del Modello e/o del Codice; deve seguire la revisione periodica del Modello e del Codice e dei meccanismi di attuazione, anche attraverso la presentazione di proposte di adeguamento; ha il compito di coordinare, ricevere e valutare il rapporto interno predisposto dalla funzione di audit e il bilancio di missione e di impostare ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica.

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Organismo di Controllo:

- svolge, direttamente o attraverso specialisti interni/esterni, attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dalla Presidente;
- ha accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi di TEST redatti ai fini del Modello e del Codice;
- può chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione del Presidente;
- può chiedere informazioni alla funzione dei Reporting;
- nell'esercizio dell'attività può esigere informazioni, anche, dalla Presidente;
- può chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni a TEST;
- può prendere visione della documentazione relativa all'attività svolta nelle aree di rischio;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
- propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
- all'esito di ogni attività ispettiva redige verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro e comunicato al Presidente di TEST;
- redige con periodicità semestrale una relazione scritta dell'attività svolta, inviata al Presidente di Fondazione TEST, indicando i controlli effettuati ed il loro esito, gli aspetti di maggior rilevanza emersi, le proposte di adeguamento, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio, il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo (la relazione è riportata in apposito libro);
- si avvale - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture di TEST ovvero di consulenti esterni.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

L'Organismo di Controllo riceve copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.1.2. Composizione

L'Organismo di Controllo è un organo dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività è caratterizzata da professionalità ed imparzialità. E' pertanto posto in una posizione di riguardo all'interno di TEST ed in rapporto diretto con il massimo organo al quale riferisce di eventuali violazioni del Modello e/o del Codice ed è dotato di una continuità di azione elevata. All'Organismo di Controllo è garantita un'adeguata autonomia tramite l'attribuzione di risorse umane sulla base di un preventivo annuale approvato dal massimo organo, su proposta dell'Organismo di Controllo stesso.

In ogni caso, può estendere la propria autonomia di proposta di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione.

All'Organismo di Controllo non possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile.

L'Organismo di Controllo è composto da:

- il Responsabile della Funzione Legale;
- un esperto di tematiche organizzative e di implementazione e verifica del sistema di gestione interno dei rischi aziendali;
- un esperto di contabilità con competenze di revisione di bilancio.

La conoscenza dei servizi erogati da TEST e dei relativi processi gestionali interni rappresenta un requisito preferenziale per l'individuazione dei membri dell'Organismo di Controllo.

I membri dell'Organismo di Controllo devono inoltre possedere ulteriori requisiti soggettivi tali da garantirne la reale autonomia ed indipendenza di azione e per i quali si rimanda ai principi contenuti nella normativa societaria civilistica dettata in relazione alle figure degli amministratori e dei sindaci, tra i quali devono annoverarsi quelli di onorabilità, di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, per la cui determinazione si richiamano gli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile, nonché di eventuali situazioni di conflitto di interesse, per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 del Codice Civile.

I membri dell'Organismo di Controllo durano in carica due anni e sono rinominabili. Essi possono essere revocati dal massimo organo di TEST solo per giusta causa. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Controllo, il massimo organo di TEST provvede immediatamente alle nomine dei sostituti. In detta ipotesi i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

5.1.3. Funzione di Audit

La Funzione di Audit svolge un'attività indipendente ed obiettiva di supporto all'Organismo di Controllo finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione ed è responsabile della verifica dell'aderenza delle attività all'etica di TEST. La Funzione procede, a tali fini, alla valutazione dei rischi e all'esame dei sistemi in atto per assicurare la corretta applicazione delle norme giuridiche, del Modello e del Codice, curandone l'eventuale aggiornamento e informando i competenti organi dei risultati delle verifiche.

La Funzione riceve e valuta le segnalazioni delle eventuali violazioni del Modello e/o del Codice e ne riferisce all'Organismo di Controllo.

Essa ha libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Le funzioni aziendali interessate sono tenute a prestare la massima collaborazione a tale scopo.

5.1.4. Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze del Modello e/o del Codice, da chiunque proveniente, al proprio Responsabile.

Devono, inoltre, essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- le notizie relative all'attuazione del Modello e/o del Codice a tutti i livelli organizzativi di Controllo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello e/o del Codice;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di Controllo mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. Dunque, all'Organismo di Controllo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

TEST tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e si impegna a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

5.1.5. Raccolta e conservazione informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti è conservato dall'Organismo di Controllo. Fatti salvi gli ordini legittimi delle autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Controllo solo previa autorizzazione dello stesso.

6. Formazione e comunicazione

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura di Controllo del Modello e del Codice.

L'Organismo di Controllo di TEST monitora le iniziative di formazione e comunicazione.

La formazione e la comunicazione del personale interno ed esterno interessato sono importanti requisiti di attuazione del Modello e del Codice. TEST si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice presso tutto il personale interessato, con grado di approfondimento diversificato.

Il Modello e il Codice sono resi disponibili a tutto il personale interessato sul web site. Le iniziative di formazione e informazione mirate possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

In coerenza con quanto già previsto per il Codice, i principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali TEST intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con TEST è previsto da apposita clausola (risolutiva espressa) del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

7. Struttura del sistema disciplinare

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio è funzionale alla violazione del Modello, nonché del Codice. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

instaurato con TEST e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

La definizione di sanzioni ha, quindi, lo scopo di contribuire all'efficacia:

- del Modello;
- del Codice;
- dell'azione di controllo dell'Organismo di Controllo.

Costituisce violazione la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e/o del Codice, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello e/o dal Codice che:

- espongano TEST a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto
- e/o siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto
- e/o tali da determinare l'applicazione a carico di TEST di sanzioni previste dal Decreto.

7.1. Misure

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, va precisato che, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili.

Qualora la violazione delle norme etiche fosse, invece, posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con TEST, potrà prevedersi, quale sanzione, la risoluzione del contratto.

Dirigenti, Direttori, Quadri, impiegati e operai

Fondazione TEST adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, ovvero:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti CONF SERVIZI
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali

8. Aggiornamento

TEST S.c.a r.l.
Via Nuova Agnano, 11 80125 - Napoli (Napoli)
P.I. 05326831210

L'aggiornamento del Modello e/o del Codice si rende necessario in occasione di:

- novità legislative;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività di TEST;
- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e/o del Codice.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito all'Organismo di Controllo in collaborazione con le risorse interne interessate.

Il Modello è approvato con delibera del massimo organo.

CONCLUSIONI

In conclusione, si deve affermare che TEST è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 ed è quindi astrattamente imputabile di responsabilità amministrativa per illecito ai sensi della citata norma.

Con riferimento, pertanto, alla predisposizione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati tipizzati dalla norma, è evidente che, seppure tale adempimento non rappresenti un obbligo di legge, l'esigenza di munirsi di un'apposita esimente rende il modello di fatto indispensabile, potendo TEST incorrere, nel perseguimento del proprio scopo, nella realizzazione dei reati tipici presupposti dalla norma citata, ed in particolare dei reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime compiuti in violazione della normativa antinfortunistica e in materia di igiene e di tutela della salute negli ambienti di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Se, quindi, non ci si potrà riferire alla predisposizione di un modello come ad una necessità, tale adempimento si connoterà quantomeno per una rilevante opportunità, in considerazione del fatto che l'ordinaria operatività di TEST potrebbe comportare o comunque dar luogo ad atti o fatti suscettibili di costituire reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, conseguentemente, far sorgere la responsabilità in capo ad essa, in base alla citata norma.

Napoli, 2014

In fede

Avv. Errico Frojo